

Quesito 1

In conformità con lo "Standard e Linee Guida per i Laboratori di Diagnostica", si conferma l'obbligo di fornire, **pena esclusione**, un gruppo di continuità avente la finalità di

- Mettere in sicurezza il paziente in caso di improvviso blackout elettrico?
- Mantenere l'apparecchiatura attiva in attesa dell'intervento del gruppo elettrogeno?

Quesito 2

Con riferimento al quadro economico, riportato a pag. 6 del Capitolato Definitivo, si conferma che i costi presunti associati alle singole voci (Angiografo digitale, Lavori, Servizi d'ingegneria) non sono vincolanti ai fini della formulazione dell'offerta pur garantendo il rispetto dell'importo complessivo a base d'asta?

Quesito 3

Con riferimento alla linea di alimentazione di potenza dell'apparecchiatura in offerta, si conferma la disponibilità, all'interno del POWER CENTER, di un interruttore automatico tetrapolare, 400V, In=250A o superiore?

Quesito 4

Nell'Allegato Tecnico 1 al Disciplinare di Gara per l'Offerta Tecnica, al punto 10 "Misure di Radioprotezione, paragrafo D", si chiede di "indicare la massima trasmissione di radiazione dei collimatori (informazione opzionale sulle caratteristiche dell'apparecchiatura)".

Quesito 5

Nell'Allegato Tecnico 1 al Disciplinare di Gara per l'Offerta Tecnica, al punto 11 "Caratteristiche Forniture Accessorie", si chiede una "paratia pensile con schermo in vetro e grembiulino".

Si chiede la possibilità di proporre una soluzione dove il grembiulino è solidale con la paratia agganciata al tavolo porta-Paziente e in grado di armonizzarsi con la paratia superiore con schermo in vetro, in modo da ottenere un risultato equivalente.

Quesito 6

Nell'Allegato Tecnico 1 al Disciplinare di Gara per l'Offerta Tecnica, al punto 11 "Caratteristiche Forniture Accessorie", si chiedono n. 2 "schermi di protezione applicati al tavolo radiologico".

Si chiede di confermare questo numero, ovvero se, per garantire la necessaria flessibilità operativa, si tratta di una ripetizione, essendo sufficiente 1 schermo di protezione applicato al tavolo radiologico.

Quesito 7

Preso atto che l'art. 13 del Capitolato Speciale stabilisce che: "Nel caso di mancato rispetto del TES, per ogni giorno di ritardo potrà essere applicata una penale pari al 3 per mille dell'importo contrattuale netto IVA" e che "La penale potrà trovare applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nella stipulazione del contratto;
- b) nella conclusione del collaudo per fatto imputabile all'appaltatore
- c) nei tempi massimi d'intervento e di soluzione guasto".

Si fa presente che le citate previsioni superano le scelte stabilite dalla vigente normativa e, segnatamente, al comma 3 dell'art. 145 del DPR 207/2010 (Regolamento Attuativo del Codice degli Appalti) qui riportato:

"Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel contratto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo."

Sotto un diverso profilo, le clausole sulle penali stabilite dal Capitolato Speciale sarebbero censurabili anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1384 del C.C., ai sensi del quale il giudice ha il potere di ridurre le penali "manifestamente eccessive".